



Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro

00182 ROMA – VIA LA SPEZIA, 35-1/A – CAS. POSTALE 4208 - TEL. 06.77.20.14.67 (R.A.) - FAX 06.77.20.14.56 – C.F. 80097130589

E-Mail: presidenza@enalcaccianazionale.it – www.enalcaccianazionale.it

TESSERAMENTO 2021 CACCIA, PESCA E AMATORIALE

COPERTURE ASSICURATIVE CON ADEGUAMENTO MASSIMALI AL DECRETO MIPAAF DEL 23 DICEMBRE 2020 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 18 GENNAIO 2021

Con il 2020 si è concluso il secondo biennio di durata del rapporto assicurativo con ALLIANZ che si è confermato di efficace garanzia per tutti gli iscritti e particolarmente efficiente nei tempi di liquidazione dei sinistri denunciati.

La Presidenza Nazionale, preso atto della comunicazione di scadenza del rapporto in essere relativo all'anno 2020, è intervenuta tempestivamente sul Broker Willis e sulla Compagnia Assicuratrice, per ricercare la definizione di un tempestivo rinnovo delle polizze per gli anni successivi.

Solo dopo una lunga, complessa e particolarmente impegnativa trattativa svolta dalla Presidenza Nazionale, secondo quanto deliberato dal Consiglio Nazionale, si è giunti alla sottoscrizione delle nuove condizioni di polizza per l'anno 2021 e con una prevista ipotesi di opzione per il biennio successivo nei termini di seguito esposti:

- Premi annui finiti delle singole tessere: aumento del 6%;
- Morte del cane: scoperto del 10% con il minimo di € 100,00;
- Spese veterinarie: franchigia di € 10,00;
- Fucile: franchigia di € 100,00

Il Consiglio Nazionale preso atto delle nuove condizioni assicurative, nella riunione del 12/13 ottobre 2020, ha confermato per il settore caccia le stesse tipologie di tessere attualmente in essere e tenuto conto delle nuove condizioni assicurative, ha deliberato un ben modesto aumento del costo delle stesse tessere caccia, confidando che la dirigenza centrale e locale possa fare ampia pubblicità dei vantaggi che il nostro tesseramento garantisce a tutti gli iscritti e a quanti altri riterranno di associarsi.

Per quanto concerne il settore pesca il Consiglio Nazionale ha deliberato di mantenere invariato il costo delle varie tipologie di tessere con il solo aumento ad € 9,00 della tessera pesca lago come richiesto dal Delegato Pesca per poter attribuire ai gestori dei laghetti maggiori fondi.

Oltre a ciò, anche a seguito di numerose richieste pervenute alla Presidenza circa la copertura assicurativa per la caccia di selezione durante le ore notturne, dopo una lunga trattativa si è riusciti ad ottenere, attraverso il versamento con bollettino di conto corrente, l'estensione richiesta al costo ed alle condizioni meglio specificate all'interno della sezione "Settore Caccia" della presente Circolare.

Successivamente con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2021 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole del 23 Dicembre 2020, con il quale è stato disposto l'aumento dei massimali delle polizze assicurative previste per la RC e Infortuni indicato all'art. 8 comma 12 della Legge 157/92, con decorrenza dalla data di pubblicazione, l'ENALCACCIA ha dovuto prendere nuovi accordi contrattuali con ALLIANZ.

I nuovi accordi contrattuali intercorsi, derivanti dagli imprevedibili aumenti dei massimali, disposti dal sorprendente Decreto Ministeriale citato, hanno comportato un aumento dei costi assicurativi per le due tipologie di tessere (semplice e base nazionale) e per quella delle Guardie Venatorie; mentre non è stato necessario modificare il premio per le altre tessere (super, super con copertura di 1 cane, super con copertura di 2 cani e super con copertura di 3 cani) per le quali peraltro nel corso della impegnativa trattativa si è ottenuto l'aumento del massimale esente da franchigia da € 52.000,00 ad € 90.328,31, mantenendo per le somme eccedenti l'applicazione della franchigia del 3% (entità di relativa modestia) che scompare al 15%.

Tutto ciò premesso il Consiglio Nazionale, considerato il maggior versamento che ciascun socio avrebbe dovuto effettuare, nella riunione dell'8 marzo 2021, su proposta del Presidente Nazionale, ha deliberato all'unanimità di non procedere per l'anno in corso ad alcuno aumento delle tessere esitate o da esitare e di porre a carico del Bilancio della Presidenza Nazionale gli aumenti concordati, LASCIANDO PERCIÒ INVARIATI I COSTI TESSERA A SUO TEMPO DETERMINATI PER L'ANNO 2021.

Per chiarezza di esposizione si riportano di seguito le varie tipologie delle tessere CACCIA con i relativi massimali aggiornati sulla base del Decreto MIPAAF del 23 dicembre 2020.

TESSERE CACCIA (*)

1. Tessera Semplice:	costo € 62,00	aumento € 2,00 (Del C.N. 12-13/10/2020)
2. Tessera Base Nazionale:	costo € 83,00	aumento € 5,00 (Del C.N. 12-13/10/2020)
3. Tessera Super:	costo € 115,00	aumento € 5,00 (Del C.N. 12-13/10/2020)
4. Tessera Super 1 cane:	costo € 140,00	aumento € 5,00 (Del C.N. 12-13/10/2020)
5. Tessera Super 2 cani:	costo € 165,00	aumento € 5,00 (Del C.N. 12-13/10/2020)
6. Tessera Super 3 cani:	costo € 200,00	aumento € 10,00 (Del C.N. 12-13/10/2020)

(*) Opzione "Capanno e Richiami vivi": costo € 10,00 (abbinabile a tutti i tipi di Tessera Caccia)

(*) Estensione della copertura assicurativa "CACCE SELETTIVE NELLO ORE NOTTURNE" mediante versamento in c.c.p di € 25,00 che copre gli interventi diversi dal controllo ordinario e dalle cacce di selezione previste nei calendari venatori regionali (abbinabile a tutti i tipi di Tessera Caccia).

TESSERE PESCA

7. Tessera ordinaria:	costo € 20,00	invariato
8. Tessera Pesca Lago:	costo € 9,00	aumento € 2,00 (Del C.N. 12-13/10/2020)
9. Tessera Pesca Pierini:	costo € 6,00	invariato

TESSERA AMATORIALE costo € 25,00 invariato

Si illustrano di seguito dettagliatamente le singole Tessere - Caccia, Pesca e Amatoriale – con l'indicazione dei relativi costi e della loro ripartizione, nonché delle clausole contrattuali concernenti i rischi oggetto della copertura assicurativa.

SETTORE CACCIA

(L'assicurazione vale per il Mondo intero)

TESSERA CACCIA SEMPLICE 2021 – COSTO € 62,00
(in c/c postale)

È la Tessera che consente con il minimo costo l'esercizio dell'attività venatoria come disposto dall'art. 12 punto 8 della L. 157/92 che prevede i massimali di legge per R.C.V.T. (ivi compresi i danni arrecati dal cane a terzi) e per gli infortuni.

CONDIZIONI ASSICURATIVE

Massimali

R.C.V.T.: (estesa a coniuge, genitori, figli, fratelli, parenti ed affini conviventi o non con l'assicurato)

€ 903.283,12 per ogni sinistro, ma col limite di:
€ 677.462,34 per ciascuna persona danneggiata
€ 225.820,78 per danni a cose od animali di Terzi.

INFORTUNI:

€ 90.328,31 per il caso di morte;
€ 90.328,31 per il caso di Invalidità Permanente.

TESSERA CACCIA BASE NAZIONALE 2021 – COSTO € 83,00

(in c/c postale)

CONDIZIONI ASSICURATIVE

Massimali

R.C.V.T.: (estesa a coniuge, genitori, figli, fratelli parenti ed affini conviventi o non con l'assicurato)

- € 1.500.000,00 per ogni sinistro, ma col limite di:
- € 677.462,34 per ciascuna persona danneggiata
- € 225.820,78 per danni a cose od animali di Terzi.

INFORTUNI:

- € 90.328,31 per il caso di morte;
- € 90.328,31 per il caso di Invalidità Permanente;
- € 25,00 diaria giornaliera per Indennità di Ricovero (massimo 90 giorni) – diarie non cumulabili.
- € 25,00 diaria giornaliera per Indennità da Ingessatura (massimo 90 giorni) – diarie non cumulabili.

FRANCHIGIE

Per l'indennità da ricovero è prevista una franchigia di 5 giorni.
Per l'indennità da ingessatura è prevista una franchigia di 5 giorni.

GARANZIE R.C.V.T.

Le surriferite tessere semplice e base nazionale, comprendono le seguenti coperture assicurative per i rischi derivanti:

- a) dall'esercizio della caccia, compresi quelli derivanti dalla carica, dalla scarica delle armi, nonché dalla pulizia delle armi, effettuate sul luogo di caccia o nell'abitazione del Socio tesserato, (o per quanto concerne i successivi punti b) e c) nei poligoni e campi di tiro e quelli derivanti dall'uso dell'arco);
- b) dall'esercizio del tiro a volo, anche nei confronti dei Soci tiravolisti con tessera caccia muniti della licenza di porto d'armi per uso sportivo;
- c) dall'esercizio del tiro a segno con armi da fuoco (fucili e pistole) o pneumatiche, con archi e balestre;
- d) dall'esercizio della cinofilia in occasione delle manifestazioni indette dall'UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA PESCA E TIRO e dei suoi organi periferici, da altre Associazioni, nonché dalle manifestazioni riconosciute dall'Ente Nazionale Cinofilia Italiana o da Enti diversi;
- e) dalla proprietà dei cani da caccia sia durante l'esercizio venatorio che in qualsiasi altra occasione, purché detti cani siano regolarmente denunciati secondo le leggi ed i regolamenti nazionali (anagrafe canina);
- f) dall'addestramento del cane da caccia purché l'addestramento sia effettuato nelle zone regolarmente autorizzate e nei periodi consentiti;
- g) limitatamente alla Tessera Caccia Base Nazionale, l'assicurazione è prestata anche per la responsabilità civile derivante agli Assicurati, ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, dai cani impiegati nella caccia, anche se di proprietà di terzi a condizione che tanto il proprietario quanto il cacciatore che ha temporaneamente in uso i cani (comunque nell'ambito del nucleo familiare) risultino entrambi associati all'Unione Enalcaccia Pesca e Tiro, per tutte quelle attività previste dalla presente sezione.

Le garanzie previste in polizza s'intendono valide anche :

- ⇒ in occasione d'interventi di protezione civile effettuati su richiesta delle autorità competenti;
- ⇒ in occasione di attività di censimento della fauna selvatica cacciabile, nonché ai lavori di ripristino ambientale;
- ⇒ in occasione di recupero, con cani da traccia, degli ungulati feriti – le attività di recupero sono regolamentate dal disciplinare Regionale e possono essere effettuate con utilizzo di armi e di cani su tutto il territorio e in qualsiasi giorno dell'anno;
- ⇒ in occasione delle cacce "selettive" organizzate dalla Regione o da Ente diverso dalla Regione, purché avvengano in Parchi Nazionali e aree protette riconosciute e secondo le stesse modalità previste dalle Regioni, per l'abbattimento di alcune specie stabilite dal Comitato Regionale e su invito dello stesso comitato alle Unioni Provinciali o ai singoli

iscritti ENALCACCIA; il che può avvenire anche in giornate non previste dal normale calendario venatorio;

⇒ per i danni derivanti dalla manutenzione e preparazione dell'attrezzatura inerente alle attività indicate, compresa la sistemazione del sito e del capanno per gli appostamenti fissi e non, anche nei periodi non compresi nel calendario venatorio.

⇒ Si precisa che la garanzia è operativa, purché siano rispettate le condizioni previste negli articoli precedenti:

a) Indipendentemente dall'età dell'Assicurato / Tesserato;

b) Anche se l'evento dannoso dovesse derivare da scoppio del fucile.

La società dà atto che saranno considerati Terzi, nei confronti del Socio Assicurato, anche il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e qualsiasi altro parente od affine che conviva o non conviva con l'Assicurato.

ESCLUSIONI

S'intendono esclusi i rischi inerenti al confezionamento di munizioni ovunque effettuato; sono altresì esclusi i rischi inerenti all'uso di qualsiasi mezzo di trasporto fatta eccezione per le piccole imbarcazioni senza motore usate in paludi, laghi, mare e corsi d'acqua.

La garanzia non è operante se l'Assicurato non è in regola con il porto d'armi e con le altre autorizzazioni o permessi prescritti dalle Leggi e Regolamenti sulla caccia o dai regolamenti concernenti le gare cinofile, i quagliodromi ed i campi da tiro.

La garanzia non è valida se il danno è provocato in violazione alle norme o Leggi di Pubblica sicurezza, od in occasione di caccia di frodo, di atti di bracconaggio e di caccia in ore notturne.

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non copre, inoltre, la responsabilità per i danni:

- derivanti naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata;
- da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- verificatesi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzioni ed uso di sostanze radioattive;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- da amianto;
- da campi elettromagnetici;
- derivanti da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

GARANZIE INFORTUNI

Agli effetti e per la validità delle presenti garanzie si intendono richiamati ed operanti i punti a), b), c), d), e) ed f) (escluso paragrafo g) delle GARANZIE R.C.V.T. sopra riportate nonché delle relative ESCLUSIONI.

S'intendono, inoltre, considerati "infortunio" anche:

- i morsi di vipere;
- lo scoppio dei fucili;
- l'annegamento;
- l'asfissia causata da fuga di gas o vapore o esalazione velenose;
- l'assideramento o congelamento;
- i colpi di sole o di calore o di freddo;
- le ernie traumatiche;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi;
- le lesioni derivanti da contatti improvvisi con corrosivi;
- gli avvelenamenti o le intossicazioni causati da ingestione od assorbimento di sostanze nocive in genere;
- le infezioni e gli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti in genere;
- la folgorazione.

ESCLUSIONI

In ogni caso la garanzia stessa si intende operante solo mentre gli iscritti praticano quanto correlato all'esercizio dell'attività venatoria ed alle attività elencate nei punti a), b), c), d), e) ed f) (escluso paragrafo g) delle GARANZIE R.C.V.T, con esclusione quindi degli Infortuni avvenuti in altre circostanze.

Sono sempre esclusi i rischi inerenti all'uso e alla guida di qualsiasi mezzo di trasporto (ad eccezione delle barche senza motore per le esigenze connesse alla caccia e/o alla pesca) e comunque i rischi della strada coperti, per legge, da assicurazione obbligatoria.

TUTELA LEGALE **(PER LA SOLA TESSERA CACCIA BASE NAZIONALE - costo € 83,00)**

Indennizzo: € 150.000,00 massimale per anno assicurativo e nel limite di € 5.000,00 per evento.

TESSERA CACCIA SUPER 2021 – COSTO € 115,00

(In c/c postale)

CONDIZIONI ASSICURATIVE

Massimali

R.C.V.T.: (estesa a coniuge, genitori, figli, fratelli, parenti ed affini conviventi o non con l'assicurato)

- € 5.000.000,00 per ogni sinistro, ma col limite di:
- € 5.000.000,00 per ciascuna persona danneggiata
- € 5.000.000,00 per danni a cose od animali di Terzi.

INFORTUNI:

- € 200.000,00 per il caso di morte;
- € 200.000,00 per il caso di Invalidità Permanente;
- € 40,00 diaria giornaliera per Indennità di Ricovero (massimo gg. 60) – diarie non cumulabili;
- € 20,00 diaria giornaliera per Inabilità Temporanea (massimo gg. 30) – diarie non cumulabili;
- € 40,00 diaria giornaliera per Indennità da Ingessatura (massimo gg. 90)- diarie non cumulabili.

FRANCHIGIE

Per i casi di invalidità permanente, l'indennità sui primi 90.328,31 euro di somma assicurata verrà riconosciuta senza applicazione di alcuna franchigia; sulla somma eccedente verrà applicata una franchigia del 3% che scompare al 15%.

I massimali dell'assicurazione infortuni (per morte e invalidità permanente) per i soci con età superiore a 75 anni sono ridotti al 50%.

GARANZIE R.C.V.T.

La Tessera caccia Super comprende altresì le seguenti coperture assicurative per i rischi derivanti:

- a) dall'esercizio della caccia, compresi quelli derivanti dalla carica, dalla scarica delle armi nonché dalla pulizia delle armi effettuate sul luogo di caccia o nell'abitazione del Socio tesserato, (o per quanto concerne i successivi punti b) e c) nei poligoni e campi di tiro e quelli derivanti dall'uso dell'arco);
- b) dall'esercizio del tiro a volo anche nei confronti dei Soci tiravolisti con tessera caccia muniti della licenza di porto d'armi per uso sportivo;
- c) dall'esercizio del tiro a segno con armi da fuoco (fucili e pistole) o pneumatiche, con archi e balestre;
- d) dall'esercizio della cinofilia in occasione delle manifestazioni indette dall'UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA PESCA E TIRO e dei suoi organi periferici, da altre Associazioni, nonché dalle manifestazioni riconosciute dall'Ente Nazionale Cinofilia Italiana o da Enti diversi;
- e) dalla proprietà dei cani da caccia sia durante l'esercizio venatorio che in qualsiasi altra occasione, purché detti cani siano regolarmente denunciati secondo le leggi e i regolamenti nazionali (anagrafe canina);
- f) dall'addestramento del cane da caccia purché l'addestramento sia effettuato nelle zone regolarmente autorizzate e nei periodi consentiti;
- g) l'assicurazione è prestata anche per la responsabilità civile derivante agli Assicurati, ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, dai cani impiegati nella caccia, anche se di proprietà di terzi a condizione che tanto il proprietario quanto il cacciatore che ha temporaneamente in uso i cani (comunque nell'ambito del nucleo familiare) risultino entrambi associati all'Unione Enalcaccia Pesca e Tiro, per tutte quelle attività previste dalla presente sezione.

Le garanzie previste in polizza s'intendono valide anche :

- ⇒ in occasione d'interventi di protezione civile effettuati su richiesta delle autorità competenti;
- ⇒ in occasione di attività di censimento della fauna selvatica cacciabile, nonché ai lavori di ripristino ambientale;
- ⇒ in occasione di recupero, con cani da traccia, degli ungulati feriti – le attività di recupero sono regolamentate dal disciplinare Regionale e possono essere effettuate con utilizzo di armi e di cani su tutto il territorio e in qualsiasi giorno dell'anno;
- ⇒ in occasione delle cacce "selettive" organizzate dalla Regione o da Ente diverso dalla Regione, purché avvengano in Parchi Nazionali e aree protette riconosciute e secondo le stesse modalità previste dalle Regioni, per l'abbattimento di alcune specie stabilite dal Comitato Regionale e su invito dello stesso comitato alle Unioni Provinciali o ai singoli

iscritti ENALCACCIA; il che può avvenire anche in giornate non previste dal normale calendario venatorio;

⇒ danni derivanti dalla manutenzione e preparazione dell'attrezzatura inerente alle attività indicate, compresa la sistemazione del sito e del capanno per gli appostamenti fissi e non, anche nei periodi non compresi nel calendario venatorio.

⇒ Si precisa che la garanzia è operativa, purché siano rispettate le condizioni previste negli articoli precedenti:

a) Indipendentemente dall'età dell'Assicurato / Tesserato;

b) Anche se l'evento dannoso dovesse derivare da scoppio del fucile.

La società dà atto che saranno considerati Terzi, nei confronti del Socio Assicurato, anche il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e qualsiasi altro parente od affine che conviva o non conviva con l'Assicurato.

ESCLUSIONI

S'intendono esclusi i rischi inerenti al confezionamento di munizioni ovunque effettuato; sono altresì esclusi i rischi inerenti all'uso di qualsiasi mezzo di trasporto fatta eccezione per le piccole imbarcazioni senza motore usate in paludi, laghi, mare e corsi d'acqua.

La garanzia non è operante se l'Assicurato non è in regola con il porto d'armi e con le altre autorizzazioni o permessi prescritti dalle Leggi e Regolamenti sulla caccia o dai regolamenti concernenti le gare cinofile, in quagliodromi ed i campi da tiro.

La garanzia non è valida se il danno è provocato in violazione alle norme o Leggi di Pubblica sicurezza, od in occasione di caccia di frodo, di atti di bracconaggio e di caccia in ore notturne.

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non copre, inoltre, la responsabilità per i danni:

- derivanti naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata;
- da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- verificatesi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzioni ed uso di sostanze radioattive;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- da amianto;
- da campi elettromagnetici;
- derivanti da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

GARANZIE INFORTUNI

Agli effetti e per la validità delle presenti garanzie si intendono richiamati ed operanti i punti a), b), c), d), e) ed f) (escluso paragrafo g) delle GARANZIE R.C.V.T. sopra riportate nonché delle relative ESCLUSIONI.

S'intendono, inoltre, considerati infortunio anche:

- i morsi di vipere;
- lo scoppio dei fucili;
- l'annegamento;
- l'asfissia causata da fuga di gas o vapore o esalazione velenose;
- l'assideramento o congelamento;
- i colpi di sole o di calore o di freddo;
- le ernie traumatiche;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi;
- le lesioni derivanti da contatti improvvisi con corrosivi;
- gli avvelenamenti o le intossicazioni causati da ingestione od assorbimento di sostanze nocive in genere;
- le infezioni e gli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti in genere;
- la folgorazione.

ESCLUSIONI

In ogni caso la garanzia stessa si intende operante solo mentre gli iscritti praticano quanto correlato all'esercizio dell'attività venatoria ed alle attività elencate nei punti a), b), c), d), e) ed f) (escluso paragrafo g) delle GARANZIE R.C.V.T, con esclusione quindi degli Infortuni avvenuti in altre circostanze.

Sono sempre esclusi i rischi inerenti all'uso e alla guida di qualsiasi mezzo di trasporto (ad eccezione delle barche senza motore per le esigenze connesse alla caccia e/o alla pesca) e comunque i rischi della strada coperti, per legge, da assicurazione obbligatoria.

PERDITA DEL FUCILE

(furto, rapina, scoppio e scippo)

La garanzia è prestata per il valore che il fucile aveva al momento della rapina, del furto, dello scoppio o dello scippo, con massimo di € 1.000,00 (franchigia di € 100,00) di risarcimento con il limite di un fucile a tesserato.

TUTELA LEGALE:

Indennizzo: € 300.000,00 massimale per anno assicurativo e nel limite di € 15.000,00 per evento.

TESSERA CACCIA SUPER 2021 CON COPERTURA N. 1 CANE

COSTO € 140,00

(in c/c postale)

CONDIZIONI ASSICURATIVE

Massimali

R.C.V.T.: (estesa a coniuge, genitori, figli, fratelli, parenti ed affini conviventi o non con l'assicurato)

- € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di:
- € 5.000.000,00 per ciascuna persona danneggiata
- € 5.000.000,00 per danni a cose od animali di Terzi.

INFORTUNI:

- € 200.000,00 per il caso di morte;
- € 200.000,00 per il caso di Invalidità Permanente;
- € 40,00 diaria giornaliera per Indennità da Ricovero (massimo gg. 60) – **diarie non cumulabili**;
- € 20,00 diaria giornaliera per Inabilità Temporanea (massimo gg. 30) – **diarie non cumulabili**;
- € 40,00 diaria giornaliera per Indennità da Ingessatura (massimo gg. 90)- **diarie non cumulabili**.

FRANCHIGIE

Per i casi di invalidità permanente, l'indennità sui primi 90.328,31 euro di somma assicurata verrà riconosciuta senza applicazione di alcuna franchigia; sulla somma eccedente verrà applicata una franchigia del 3% che scompare al 15%.

I massimali dell'assicurazione infortuni (per morte e invalidità permanente) per i soci con età superiore a 75 anni sono ridotti al 50%.

GARANZIE R.C.V.T.

Vale quanto riportato per la Tessera Caccia Super.

GARANZIE INFORTUNI

Vale quanto riportato per la Tessera Caccia Super.

Inoltre:

COPERTURA DI N. 1 CANE:

Massimale per indennizzo in caso di morte per un solo cane di proprietà fino a € 500,00 (scoperto del 10% con il minimo di € 100,00) sia durante l'esercizio della caccia sia durante i periodi di allenamento per: lesioni prodotte dal cinghiale o da lupo, per avvelenamento, annegamento, morsi di viperidi, punture di insetti, per incidente stradale su tutte le strade - anche ferrate e nazionali - con esclusione delle strade urbane, delle superstrade ed autostrade.

Si precisa che la garanzia è operante solamente per i cani iscritti all'anagrafe canina, al L.O.I., ai L.I.R. o all'E.N.C.I.

In caso di età del cane inferiore a 2 anni o superiore a 8 anni, l'indennizzo è ridotto del 50%.

SPESE VETERINARIE:

Rimborso complessivo per anno assicurativo sino ad € 100,00 (franchigia € 10,00) indipendentemente dal numero dei sinistri, per le stesse cause previste per la morte del cane.

PERDITA DEL FUCILE

(furto, rapina, scoppio e scippo)

La garanzia è prestata per il valore che il fucile aveva al momento della rapina, del furto, dello scoppio o dello scippo, con massimo di € 1.000,00 (franchigia di € 100,00) di risarcimento con il limite di un fucile a tesserato.

TUTELA LEGALE:

Indennizzo: € 300.000,00 massimale per anno assicurativo e nel limite di € 15.000,00 per evento.

TESSERA CACCIA SUPER 2021 CON COPERTURA N. 2 CANI

- COSTO € 165,00
(in c/c postale)

Sul costo di ciascuna tessera super con copertura di n. 2 cani, spettano alla Sezione Provinciale € 23,86=, alla Delegazione Regionale € 1,50= e alla Presidenza Nazionale € 16,00=

CONDIZIONI ASSICURATIVE

Massimali

R.C.V.T.: (estesa a coniuge, genitori, figli, fratelli, parenti ed affini conviventi o non con l'assicurato)

- € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di:
- € 5.000.000,00 per ciascuna persona danneggiata
- € 5.000.000,00 per danni a cose od animali di Terzi.

INFORTUNI:

- € 200.000,00 per il caso di morte;
- € 200.000,00 per il caso di Invalidità Permanente;
- € 40,00 diaria giornaliera per Indennità da Ricovero (massimo gg. 60) – diarie non cumulabili;
- € 20,00 diaria giornaliera per Inabilità Temporanea (massimo gg. 30) – diarie non cumulabili;
- € 40,00 diaria giornaliera per Indennità da Ingessatura (massimo gg. 90)- diarie non cumulabili.

FRANCHIGIE

Per i casi di invalidità permanente, l'indennità sui primi 90.328,31 euro di somma assicurata verrà riconosciuta senza applicazione di alcuna franchigia; sulla somma eccedente verrà applicata una franchigia del 3% che scompare al 15%.

I massimali dell'assicurazione infortuni (per morte e invalidità permanente) per i soci con età superiore a 75 anni sono ridotti al 50%.

GARANZIE R.C.V.T.

Vale quanto riportato per la Tessera Caccia Super.

GARANZIE INFORTUNI

Vale quanto riportato per la Tessera Caccia Super.

Inoltre:

COPERTURA DI N.2 CANI

Massimale per indennizzo in caso di morte per ogni cane assicurato di proprietà fino a € 500,00 (scoperto del 10% con il minimo di € 100,00) sia durante l'esercizio della caccia sia durante i periodi di allenamento per: lesioni prodotte dal cinghiale o da lupo, per incidente stradale su tutte le strade - anche ferrate e nazionali - con esclusione delle strade urbane, delle superstrade ed autostrade; fino a € 1.000,00 (scoperto del 10% con il minimo di € 100,00) per avvelenamento, annegamento, morsi di viperidi, punture di insetti.

Si precisa che la garanzia è operante solamente per i cani iscritti all'anagrafe canina, al L.O.I., ai L.I.R. o all'E.N.C.I.

In caso di età del cane inferiore a 2 anni o superiore a 8 anni, l'indennizzo è ridotto del 50%.

I massimali devono intendersi per anno assicurativo e per cane assicurato fatta eccezione per le spese veterinarie per le quali l'importo di euro 150,00 (franchigia € 10,00) deve intendersi per anno assicurativo, indipendentemente dal numero di cani assicurati.

SPESE VETERINARIE:

Rimborso complessivo per i due cani per anno assicurativo sino ad € 150,00 (franchigia € 10,00) indipendentemente dal numero dei sinistri, per le stesse cause previste per la morte del cane.

PERDITA DEL FUCILE

(furto, rapina, scoppio e scippo)

La garanzia è prestata per il valore che il fucile aveva al momento della rapina, del furto, dello scoppio o dello scippo, con massimo di € 1.000,00 (franchigia di € 100,00) di risarcimento con il limite di un fucile a tesserato.

TUTELA LEGALE:

Indennizzo: € 300.000,00 massimale per anno assicurativo e nel limite di € 15.000,00 per evento.

TESSERA CACCIA SUPER 2021 CON COPERTURA N. 3 CANI

- COSTO € 200,00
(in c/c postale)

CONDIZIONI ASSICURATIVE Massimali

R.C.V.T.: (estesa a coniuge, genitori, figli, parenti ed affini conviventi o non con l'assicurato)

- € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di:
- € 5.000.000,00 per ciascuna persona danneggiata
- € 5.000.000,00 per danni a cose od animali di Terzi.

INFORTUNI:

- € 200.000,00 per il caso di morte;
- € 200.000,00 per il caso di Invalidità Permanente;
- € 40,00 diaria giornaliera per Indennità da Ricovero (massimo gg. 60) – diarie non cumulabili;
- € 20,00 diaria giornaliera per Inabilità Temporanea (massimo gg. 30) – diarie non cumulabili;
- € 40,00 diaria giornaliera per Indennità da Ingessatura (massimo gg. 90)- diarie non cumulabili.

FRANCHIGIE

Per i casi di invalidità permanente, l'indennità sui primi 90.328,31 euro di somma assicurata verrà riconosciuta senza applicazione di alcuna franchigia; sulla somma eccedente verrà applicata una franchigia del 3% che scompare al 15%.

I massimali dell'assicurazione infortuni (per morte e invalidità permanente) per i soci con età superiore a 75 anni sono ridotti al 50%.

GARANZIE R.C.V.T.

Vale quanto riportato per la Tessera Caccia Super.

GARANZIE INFORTUNI

Vale quanto riportato per la Tessera Caccia Super.

Inoltre:

COPERTURA DI N.3 CANI

Massimale per indennizzo in caso di morte per ogni cane assicurato di proprietà fino a € 500,00 (scoperto del 10% con il minimo di € 100,00) sia durante l'esercizio della caccia sia durante i periodi di allenamento per: lesioni prodotte dal cinghiale o da lupo, per incidente stradale su tutte le strade - anche ferrate e nazionali - con esclusione delle strade urbane, delle superstrade ed autostrade; fino a € 1.000,00 (scoperto del 10% con il minimo di € 100,00) per avvelenamento, annegamento, morsi di viperidi, punture di insetti.

Si precisa che la garanzia è operante solamente per i cani iscritti all'anagrafe canina, al L.O.I., ai L.I.R. o all'E.N.C.I.

In caso di età del cane inferiore a 2 anni o superiore a 8 anni, l'indennizzo è ridotto del 50%.

I massimali devono intendersi per anno assicurativo e per cane assicurato fatta eccezione per le spese veterinarie per le quali l'importo di euro 150,00 (franchigia € 10,00) deve intendersi per anno assicurativo, indipendentemente dal numero di cani assicurati.

SPESE VETERINARIE:

Rimborso complessivo per i tre cani per anno assicurativo sino ad € 150,00 (franchigia € 10,00) indipendentemente dal numero dei sinistri, per le stesse cause previste per la morte del cane.

PERDITA DEL FUCILE

(furto, rapina, scoppio e scippo)

La garanzia è prestata per il valore che il fucile aveva al momento della rapina, del furto, dello scoppio o dello scippo, con massimo di € 1.000,00 (franchigia di € 100,00) di risarcimento con il limite di un fucile a tesserato.

TUTELA LEGALE:

Indennizzo: € 300.000,00 massimale per anno assicurativo e nel limite di € 15.000,00 per evento.

OPZIONE "CAPANNO E RICHIAMI VIVI" 2021

- COSTO € 10,00

(in c/c postale)

L'opzione, **abbinabile a tutte le tipologie di Tessere Caccia**, comprende le seguenti coperture assicurative:

1) Incendio del capanno (fabbricato costruito e adibito ad appostamento fisso):

La presente copertura indennizza i danni materiali e diretti causati al capanno ed al suo contenuto, di cui l'assicurato risulti titolare, come da permesso rilasciato dalle Autorità preposte, conseguenti a tentato furto, incendio e atti vandalici.

Il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo è di € 2.000,00.

La liquidazione sarà effettuata previa detrazione di una franchigia fissa di € 52,00.

Il sopra citato risarcimento è subordinato alla denuncia dell'evento all'Autorità competente.

2) Furto di richiami vivi:

La presente copertura risarcisce l'assicurato per il furto di richiami vivi legittimamente detenuti nella propria abitazione o nei locali adibiti a capanno e nelle relative strutture facenti parte dell'appostamento di cui l'assicurato risulti titolare, come da permesso rilasciato dalle Autorità preposte.

Il limite massimo di indennizzo complessivo per sinistro e per anno assicurativo è di € 300,00 con il limite di € 60,00 per richiamo.

Franchigia: 10% dell'indennizzo.

3) Morte di richiami vivi:

La presente copertura risarcisce l'assicurato per la morte degli uccelli da richiamo, la cui legittima detenzione sia documentata, a seguito di attacco di rapaci, roditori ed altri animali predatori.

Il limite massimo di indennizzo complessivo per sinistro e per anno assicurativo € 300,00 con il limite di € 60,00 per richiamo.

EFFETTO GARANZIA E PREMIO

Le sopracitate estensioni avranno effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del bollettino postale riguardante il versamento del premio ed hanno una durata di 365 giorni a decorrere da tale data, indipendentemente dalla scadenza annuale di polizza.

Il premio annuo pro-capite è stabilito in € 10,00. Sarà possibile sottoscrivere l'opzione integrativa capanno e richiami vivi utilizzando il bollettino di conto corrente postale generico (td 123) intestato a:

UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA Pesca e Tiro "Caccia"

c/c n. 58737008

inserendo obbligatoriamente nella causale l'indicazione: "Opzione capanno" e il numero della tessera caccia alla quale l'opzione è abbinata.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato dovrà fornire la documentazione di seguito riportata:

- Copia della tessera associativa;
- Copia del bollettino postale ove si evince il pagamento del premio;
- Copia porto d'armi;
- Copia ricevute versamenti (tassa concessione governativa e regionale).

Inoltre:

In caso di Incendio del capanno - l'Assicurato deve descrivere le circostanze del sinistro ed allegare la denuncia in originale fatta all'Autorità Giudiziaria o alla polizia del luogo.

In caso di furto dei richiami vivi - l'Assicurato deve allegare alla denuncia i seguenti documenti:

- Se il richiamo era di cattura (autorizzato dalla Provincia) regolarmente detenuto, allegare fotocopia dell'avvenuta cancellazione da parte della Provincia sul documento di proprietà (con relativa identificazione del richiamo);
- Se il richiamo proveniva da allevamenti, allegare fotocopia del certificato di proprietà con l'avvenuta cancellazione del richiamo.

In caso di morte dei richiami vivi - l'Assicurato deve allegare sempre alla denuncia i seguenti documenti:

- Se il richiamo era di cattura (autorizzato dalla Provincia) regolarmente detenuto, allegare fotocopia dell'avvenuta cancellazione da parte della Provincia sul documento di proprietà (con relativa identificazione del richiamo);
- Se il richiamo proveniva da allevamenti, allegare l'originale del certificato di proprietà del volatile;
- In presenza di carcassa del richiamo - certificato di morte in originale a cura del veterinario che attesti la causa specifica della morte con identificazione del richiamo.

ESTENSIONE COPERTURA ASSICURATIVA "CACCE SELETTIVE DURANTE LE ORE NOTTURNE"

- COSTO € 25,00
(in c/c postale)

L'estensione è abbinabile a tutte le tipologie di tessere caccia e riguarda la copertura assicurativa per le Cacce Selettive **anche in orario notturno**, così come disciplinate e regolate dagli enti regionali, che siano organizzate da Ente diverso dalla Regione, purché avvengano in Parchi Nazionali e aree protette riconosciute e secondo le stesse modalità previste dalle Regioni.

EFFETTO GARANZIA E PREMIO

Le sopracitate estensioni avranno effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del bollettino postale riguardante il versamento del premio ed hanno una durata di 365 giorni a decorrere da tale data, indipendentemente dalla scadenza annuale di polizza.

Il premio annuo pro-capite è stabilito in € 25,00 (R.C.V.T. € 12,50 + INFORTUNI € 12,50). Sarà possibile sottoscrivere l'opzione integrativa Cacce Selettive durante le ore notturne utilizzando il bollettino di conto corrente postale generico (td 123) intestato a:

UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA Pesca e Tiro "Caccia"
c/c n. 58737008

inserendo obbligatoriamente nella causale l'indicazione: "Cacce Selettive durante le ore notturne" e il numero della tessera caccia alla quale l'opzione è abbinata.

I massimali RCVT e INFORTUNI sono quelli previsti dalla tipologia di tessera caccia alla quale l'estensione è abbinata.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato dovrà fornire, fra le altre, la documentazione in corso di validità di seguito riportata:

- Copia della tessera associativa e bollettino attestante il relativo pagamento;
- Copia del bollettino postale ove si evince il pagamento del premio di euro 25,00;
- Copia porto d'armi;
- Copia ricevute versamenti (tassa concessione governativa e regionale).

-0-0-0-0-

TESSERAMENTO TIRAVOLISTI

I soci che si dedicano all'esercizio del tiro a volo, devono munirsi della Tessera Caccia purché siano in possesso di licenza di fucile per uso caccia.

Se sono sprovvisti di tale licenza, occorre che siano in possesso della licenza di porto d'armi per uso sportivo.

Le garanzie sulle coperture assicurative dei tiravolisti sono identiche a quelle previste in polizza per i cacciatori e naturalmente differite negli importi dei massimali a seconda della tessera caccia prescelta.

I tesserati Enalcaccia P.T., come previsto dall'art. 6 della convenzione FITAV/UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA, hanno "diritto a partecipare a svolgere attività di tiro a volo in qualsiasi campo in Italia affiliato alla FITAV".

I tesserati Enalcaccia P.T. hanno diritto all'accesso ai campi di tiro affiliati alla FITAV, per gli allenamenti con il consenso delle AS interessate (tale consenso può essere negato, motivatamente, in casi eccezionali connessi a ragioni logistiche o comunque di particolare rilievo).

I tiravolisti possono altresì iscriversi con Tessera amatoriale, la quale dà diritto, tra l'altro, a partecipare a gare ed esercitazioni di tiro a volo con i massimali per RCVT e INFORTUNI indicati nella illustrazione della suddetta tessera, di cui appresso (dopo la tessera pesca).

SETTORE PESCA

TESSERA PESCA 2021 – COSTO € 20,00
PER I SOCI DI ETÀ SUPERIORE AGLI ANNI 14
(coperture assicurative valide per tutto il mondo)
(in c/c postale)

CONDIZIONI ASSICURATIVE
Massimali

R.C.V.T.: (estesa a coniuge, genitori, figli, fratelli parenti ed affini conviventi o non con l'assicurato)

€ 516.500,00	per ogni sinistro, ma con il limite di:
€ 154.950,00	per ciascuna persona danneggiata
€ 51.650,00	per danni a cose od animali di Terzi.

INFORTUNI:

€ 80.000,00	per il caso di morte;
€ 80.000,00	per il caso di Invalidità Permanente (franchigia 3% che scompare al 15%);
€ 30,00	diaria giornaliera per Indennità da Ricovero (massimo gg. 60);
€ 3,00	diaria giornaliera per Inabilità Temporanea (massimo gg. 180 – franchigia 3 giorni).

I massimali dell'assicurazione infortuni (per morte e invalidità permanente) per i soci con età superiore a 75 anni sono ridotti al 50%.

Per usufruire delle garanzie previste da questa tessera i limiti di età minima e massima sono rispettivamente fissati agli anni 14 e 85.

GARANZIE R.C.V.T.

La garanzia sarà prestata per il rischio derivante dall'esercizio della pesca effettuata per diporto nelle sue varie forme anche nelle ore notturne, esclusa la pesca subacquea con o senza respiratore, ed è subordinata al possesso, da parte dell'iscritto, di regolare licenza, se richiesta, rilasciata dalle autorità competenti.

La garanzia della presente polizza s'intende valida anche in occasione d'interventi di protezione civile effettuati su richiesta delle autorità competenti.

Saranno considerati Terzi, nei confronti del Socio Assicurato, anche il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e qualsiasi altro parente od affine che conviva o non conviva con l'Assicurato.

ESCLUSIONI

S'intendono esclusi i rischi inerenti al confezionamento di munizioni ovunque effettuato; sono altresì esclusi i rischi inerenti all'uso di qualsiasi mezzo di trasporto fatta eccezione per le piccole imbarcazioni senza motore usate in paludi, laghi, mare e corsi d'acqua.

La garanzia non è valida se il danno è provocato in violazione alle norme o Leggi di Pubblica sicurezza, od in occasione di pesca di frodo e di atti di bracconaggio.

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non copre, inoltre, la responsabilità per i danni:

- derivanti naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata;
- da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- da amianto;
- da campi elettromagnetici;
- derivanti da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

GARANZIE INFORTUNI

Agli effetti e per la validità delle presenti garanzie si intendono richiamate ed operanti le attività elencate nelle GARANZIE R.C.V.T. sopra riportate nonché delle relative ESCLUSIONI.

S'intendono, inoltre, considerati infortunio anche:

- i morsi di vipere;
- lo scoppio dei fucili;
- l'annegamento;
- l'asfissia causata da fuga di gas o vapore o esalazione velenose;
- l'assideramento o congelamento;
- i colpi di sole o di calore o di freddo;
- le ernie traumatiche;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi;
- le lesioni derivanti da contatti improvvisi con corrosivi;
- gli avvelenamenti o le intossicazioni causati da ingestione od assorbimento di sostanze nocive in genere;
- le infezioni e gli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti in genere;
- la folgorazione.

ESCLUSIONI

Resta inteso che in ogni caso la garanzia stessa si intende operante per gli infortuni che possono occorrere agli Iscritti alla UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA PESCA TIRO in possesso della tessera "Pesca" e per i rischi elencati in GARANZIE R.C.V.T. sopra riportate, con esclusione degli Infortuni avvenuti in altre circostanze.

Sono sempre esclusi i rischi inerenti all'uso e guida di qualsiasi mezzo di trasporto (ad eccezione delle barche senza motore per le esigenze connesse alla caccia e/o alla pesca) e comunque i rischi della strada.

Per gli Assicurati di cui sopra quindi s'intende escluso dalla garanzia il rischio della pesca subacquea in qualsiasi forma esercitato ed a qualunque profondità, mentre rimane pienamente operante la copertura assicurativa per gli Infortuni derivanti dall'esercizio della sola pesca sportiva in genere per diporto nautico, escluso il rischio della pesca subacquea e di qualsiasi mezzo a motore.

TESSERA PESCA – LAGO 2021 – COSTO € 9,00
(coperture assicurative valide nell'ambito del territorio nazionale)
(solo in contanti)

Detta tessera consente di praticare la pesca sportiva nei laghetti sportivi. Non prevede, invece, la copertura assicurativa per la pesca praticata nelle acque interne o marine.

CONDIZIONI ASSICURATIVE
Massimali

R.C.V.T.: (estesa a coniuge, genitori, figli, fratelli parenti ed affini conviventi o non con l'assicurato)

€ 516.500,00	per ogni sinistro, ma con il limite di:
€ 154.950,00	per ciascuna persona danneggiata
€ 51.650,00	per danni a cose od animali di Terzi.

INFORTUNI:

€ 80.000,00	per il caso di morte;
€ 80.000,00	per il caso di Invalidità Permanente (franchigia 3% che scompare al 15%);
€ 30,00	diaria giornaliera per Indennità da Ricovero (massimo gg. 60);
€ 3,00	diaria giornaliera per Inabilità Temporanea (massimo gg. 180 – franchigia 3 giorni).

I massimali dell'assicurazione infortuni (per morte e invalidità permanente) per i soci con età superiore a 75 anni sono ridotti al 50%.

Per usufruire delle garanzie previste da questa tessera i limiti di età minima e massima sono rispettivamente fissati agli anni 14 e 85.

GARANZIE R.C.V.T.

Vale quanto riportato per la Tessera Pesca.

GARANZIE INFORTUNI

Vale quanto riportato per la Tessera Pesca.

TESSERA PESCA PIERINI 2021 - COSTO € 6,00
PER SOCI DI ETA' COMPRESA TRA I 7 E 14 ANNI
(coperture assicurative valide nel territorio nazionale)
(solo in contanti)

Quest'ultima tessera può essere rilasciata al minore solo con il formale consenso del genitore o di chi esercita la patria potestà.

CONDIZIONI ASSICURATIVE

La polizza comprende gli INFORTUNI SPORTIVI - (esclusi i rischi per la pesca subacquea o con l'uso di barche a motore), per:

INFORTUNI:

€ 20.700,00 per il caso di morte;
€ 41.350,00 per il caso di Invalidità Permanente (franchigia 3% che scompare al 15%)

Nel caso di inabilità temporanea non competono la indennità giornaliera né quella per ricovero.

GARANZIE R.C.V.T.

La relativa polizza non copre la R.C.V.T., stante il disposto dell'art. 2048 cc.

GARANZIE INFORTUNI

Vale quanto riportato per la Tessera Pesca.

AL SODALIZIO ENALCACCIA PESCA E TIRO DI _____

(Sezione Provinciale di _____)

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente a _____ Via _____

chiede l'iscrizione quale socio pesca con tessera di € 6,00, con il consenso del genitore
esercitante la patria potestà (o di chi ne fa le veci).

(firma)

Per il rilascio di consenso: l'esercente la patria potestà:

(firma del genitore o chi ne fa le veci)

Data,

-0-0-0-0-

TESSERA AMATORIALE 2021 COSTO € 25,00

(coperture assicurative valide nel territorio nazionale)

(solo in c/c postale)

CONDIZIONI ASSICURATIVE

Massimali

R.C.V.T.:

- € 50.000,00 per ogni sinistro, ma col limite di:
- € 25.000,00 per ciascuna persona danneggiata
- € 6.000,00 per danni a cose od animali di Terzi.

INFORTUNI:

- € 50.000,00 per il caso di morte;
- € 50.000,00 per il caso di Invalidità Permanente (franchigia del 7% che scompare al 30%).

Si richiama l'attenzione sul fatto che i possessori della tessera amatoriale non rivestono la qualità di socio effettivo di cui all'articolo 3 dello Statuto Nazionale, per cui non possono concorrere alla formazione del quorum per la costituzione di un circolo o al numero di voti attribuibili alla Sezione di appartenenza né all'esercizio dell'elettorato attivo e passivo.

Inoltre possono acquisire detta tessera anche i soci iscritti con tessera caccia o pesca che, amanti di attività naturalistiche ricreative micologiche, intendano essere assicurati per i rischi specifici RC e Infortuni contemplati nella polizza amatoriale.

Possono altresì acquisire detta tessera i non soci, purché di età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 85.

GARANZIE R.C.V.T.

La garanzia copre i rischi di seguito riportati:

- ⇒ la partecipazione a gare ed esposizioni cinofile;
- ⇒ addestramento di cani nelle apposite zone e su terreni all'uopo destinati o autorizzati anche quando sia consentito lo sparo;
- ⇒ ricerca, cattura e uccisione di viperidi ove ne risulti confermata la presenza da parte degli organi competenti;
- ⇒ attività di raccolta tartufi e funghi, con e senza l'ausilio del cane;
- ⇒ prestazioni di opera per la salvaguardia e la protezione della selvaggina;
- ⇒ attività di protezione civile secondo le disposizioni delle competenti Autorità;
- ⇒ attività di recupero ambientale, tabellatura e censimento;
- ⇒ gare ed esercitazioni di tiro con l'arco;
- ⇒ gare ed esercitazioni di tiro a volo;
- ⇒ pratica del softair con l'obbligo di indossare la protezione facciale specifica della disciplina.

ESCLUSIONI

S'intendono esclusi i rischi inerenti al confezionamento di munizioni ovunque effettuato; sono altresì esclusi i rischi inerenti all'uso di qualsiasi mezzo di trasporto fatta eccezione per le piccole imbarcazioni senza motore usate in paludi, laghi, mare e corsi d'acqua.

La garanzia non è valida se il danno è provocato in violazione alle norme o Leggi di Pubblica sicurezza, od in occasione di caccia di frodo, di atti di bracconaggio e di caccia in ore notturne.

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non copre, inoltre, la responsabilità per i danni:

- derivanti naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata;
- da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- da amianto;
- da campi elettromagnetici;
- derivanti da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

GARANZIE INFORTUNI

Agli effetti e per la validità delle presenti garanzie si intendono richiamate ed operanti le attività elencate nelle GARANZIE R.C.V.T. sopra riportate nonché delle relative ESCLUSIONI.

S'intendono, inoltre, considerati infortunio anche:

- i morsi di vipere;
- lo scoppio dei fucili;
- l'annegamento;
- l'asfissia causata da fuga di gas o vapore o esalazione velenose;
- l'assideramento o congelamento;
- i colpi di sole o di calore o di freddo;
- le ernie traumatiche;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi;
- le lesioni derivanti da contatti improvvisi con corrosivi;
- gli avvelenamenti o le intossicazioni causati da ingestione od assorbimento di sostanze nocive in genere;
- le infezioni e gli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti in genere;
- la folgorazione.

ESCLUSIONI

Sono esclusi gli infortuni subiti a seguito di uso maneggio di armi da fuoco e munizioni, nonché i rischi inerenti l'uso e la guida di qualsiasi mezzo di trasporto e comunque i rischi della strada coperti, per legge, da assicurazione obbligatoria.

APPENDICE

POLIZZA ASSICURATIVA PER GUARDIE VOLONTARIE

GUARDIE VOLONTARIE VENATORIE E GUARDIE ZOOFILIE

CONDIZIONI ASSICURATIVE

Massimali

RCVT:

- € 903.283,12 per ogni sinistro, ma col limite di:
€ 677.462,34 per ciascuna persona danneggiata
€ 225.820,78 per danni a cose o animali di Terzi.

INFORTUNI:

- € 90.328,31 per il caso di morte;
€ 90.328,31 per il caso di Invalidità Permanente
€ 15,50 diaria giornaliera per Indennità da Ricovero (massimo gg. 60).

La garanzia per infortunio è estesa anche fuori dal normale calendario venatorio durante interventi di Protezione Civile e nelle cacce selettive sempreché queste siano disposte con ordinanza della Pubblica Autorità (Regione, Provincia, Comune).

GARANZIE R.C.V.T.

La garanzia è operante per un anno data, dalle ore 24 del giorno di nomina, quale risulta dal documento rilasciato dalle competenti Autorità.

La garanzia è operante anche per la Responsabilità Civile verso Terzi che dovesse occorrere alle guardie giurate volontarie venatorie e alle guardie zoofile durante il percorso che le stesse effettuano per recarsi da casa al posto in cui svolgono le loro mansioni o per farne ritorno.

Si precisa comunque che i trasferimenti dovranno essere effettuati per la via più breve, con gli ordinari mezzi di locomozione e sempre nel territorio della giurisdizione a ciascuna guardia assegnato, e che sono sempre da ritenersi esclusi i danni provocati a terzi mentre le guardie giurate volontarie usano e guidano veicoli in genere per i quali vige, per legge, l'assicurazione obbligatoria.

ESCLUSIONI

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non copre la responsabilità per i danni:

- derivanti naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata;
- da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;

- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- da amianto;
- da campi elettromagnetici;
- derivanti da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

GARANZIE INFORTUNI

Agli effetti e per la validità delle presenti garanzie si intendono richiamate ed operanti le attività elencate nelle GARANZIE R.C.V.T. sopra riportate nonché delle relative ESCLUSIONI.

S'intendono, inoltre, considerati infortunio anche:

- i morsi di vipere;
- lo scoppio dei fucili;
- l'annegamento;
- l'asfissia causata da fuga di gas o vapore o esalazione velenose;
- l'assideramento o congelamento;
- i colpi di sole o di calore o di freddo;
- le ernie traumatiche;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi;
- le lesioni derivanti da contatti improvvisi con corrosivi;
- gli avvelenamenti o le intossicazioni causati da ingestione od assorbimento di sostanze nocive in genere;
- le infezioni e gli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti in genere;
- la folgorazione.

ESCLUSIONI

Sono sempre esclusi i rischi inerenti all'uso e guida di qualsiasi mezzo di trasporto e comunque i rischi della strada coperti, per legge, da assicurazione obbligatoria.

TUTELA LEGALE:

Il riconoscimento è legato al tipo di tessera caccia del socio-guardia volontaria (con esclusione della Tessera semplice).

GUARDIE VOLONTARIE ITTICHE

CONDIZIONI ASSICURATIVE

Massimali

R.C.V.T.:

€ 154.950,00	per ogni sinistro, ma col limite di:
€ 62.000,00	per ciascuna persona danneggiata
€ 25.850,00	per danni a cose od animali di Terzi.

INFORTUNI:

€ 20.700,00	per il caso di morte;
€ 20.700,00	per il caso di Invalidità Permanente (franchigia 3% che scompare al 15%);
€ 7,80	diaria giornaliera per Indennità da Ricovero (massimo gg. 60);
€ 3,00	diaria giornaliera per Inabilità Temporanea (durata massima gg. 180)

GARANZIE R.C.V.T.

La garanzia è operante per un anno data, dalle ore 24 del giorno di nomina, quale risulta dal documento rilasciato dalle competenti Autorità.

La garanzia s'intende valida anche in occasione d'interventi di protezione civile effettuati su richiesta delle autorità competenti.

La garanzia è operante anche per la Responsabilità Civile verso Terzi che dovesse occorrere alle guardie durante il percorso che le stesse effettuano per recarsi da casa al posto in cui svolgono le loro mansioni o per farne ritorno.

ESCLUSIONI

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non copre la responsabilità per i danni:

- derivanti naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata;
- da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- da amianto;
- da campi elettromagnetici;
- derivanti da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

GARANZIE INFORTUNI

Agli effetti e per la validità delle presenti garanzie si intendono richiamate ed operanti le attività elencate nelle GARANZIE R.C.V.T. sopra riportate nonché delle relative ESCLUSIONI.

S'intendono, inoltre, considerati infortunio anche:

- i morsi di vipere;
- lo scoppio dei fucili;
- l'annegamento;
- l'asfissia causata da fuga di gas o vapore o esalazione velenose;
- l'assideramento o congelamento;
- i colpi di sole o di calore o di freddo;
- le ernie traumatiche;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi;
- le lesioni derivanti da contatti improvvisi con corrosivi;
- gli avvelenamenti o le intossicazioni causati da ingestione od assorbimento di sostanze nocive in genere;
- le infezioni e gli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti in genere;
- la folgorazione.

ESCLUSIONI

Sono sempre esclusi i rischi inerenti all'uso e guida di qualsiasi mezzo di trasporto e comunque i rischi della strada coperti, per legge, da assicurazione obbligatoria.

N.B.:

Si richiama l'attenzione sul fatto che le Guardie Venatorie e Zoofile, in possesso di tessera caccia e le Guardie Ittiche in possesso di tessera pesca, sono coperte da apposita assicurazione con il pagamento del premio a carico della Presidenza Nazionale.

Invece le Guardie Venatorie e Zoofile prive di porto d'armi, che perciò possono essere soci solo con tessera pesca, devono corrispondere in proprio per la copertura assicurativa **€ 25,16=** sul conto corrente postale n. 58735002 intestato all'Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro - Roma -, indicando come causale del versamento quanto segue:

pagamento premio assicurativo G.V. (tessera n. _____ in data _____ ; Decreto Prefettizio n. _____ del _____) Sezione di _____ .

Le Sezioni Provinciali quindi sono tenute a comunicare, su distinti moduli, i nominativi alla Presidenza Nazionale delle Guardie Volontarie Venatorie e Zoofile munite di porto d'armi (quindi con tessera caccia), prive di porto d'armi (quindi con tessera pesca) e Guardie Ittiche (quindi con tessera pesca).

I moduli da utilizzare sono quelli predisposti dalla Presidenza Nazionale e devono essere inoltrati entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

MODALITA' PER LE DENUNCE DEI SINISTRI

Le denunce di sinistro devono essere inoltrate per raccomandata A.R. entro 30 giorni dall'evento alla WILLIS ITALIA S.p.A. - Piazzale Don Luigi Sturzo, 31 - 00144 ROMA - utilizzando esclusivamente i modelli qui allegati predisposti per ogni tipo di sinistro, facendo attenzione ai documenti da inviare in originale e a quelli che possono essere inoltrati in copia secondo le indicazioni apposte sui modelli medesimi.

In caso di sinistro mortale ne va data, entro 3 giorni dall'evento, comunicazione telegrafica alla Willis seguita da regolare denuncia provvista della necessaria documentazione.

Si informa, inoltre, che la WILLIS TOWERS WATSON ha attivato il **NUMERO VERDE 800.296.946** nei giorni *Martedì - Mercoledì - Giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30* per fornire assistenza a tutti i tesserati in merito alla denuncia e alla gestione dei sinistri.

Allo stesso scopo è stato attivato il seguente indirizzo e-mail dedicato: **ita_enalcaccia_claims@willis.com**

0-0-0-0-0

Si raccomanda ai Dirigenti locali (Presidenti e membri dei Consigli Provinciali, Presidenti e membri del Direttivo dei Sodalizi) di prendere accuratamente nota di quanto indicato nella presente circolare. La Presidenza Nazionale è a disposizione per eventuali delucidazioni in ordine al contenuto della presente.

Sono riportate per estratto a tergo delle varie tessere associative le clausole essenziali delle condizioni di polizza, le quali vengono altresì rese note anche attraverso apposite locandine, manifesti, pubblicazioni sul sito www.enalcaccianazionale.it nonché con l'insero presente nel n.1/2021 della rivista "Caccia e Natura".

Confidando nel massimo impegno di tutti gli Organismi periferici e la massima diffusione dei manifesti pubblicitari del tesseramento e locandine (allegati alla presente) da distribuire unitamente alle tessere 2021, si inviano i più cordiali saluti, rinnovando la raccomandazione di ogni prudenza nell'esercizio dell'attività venatoria e in quella del tiro, nonché nell'esercizio della pesca.

IL PRESIDENTE NAZIONALE
(Avv. Lamberto Cardia)

